

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO  
OLONA SERVIZI ALLA PERSONA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL  
SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE DA PARTE DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**TRA**

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, C.F./P.I. 03161080126, con sede legale in Marnate, via Italia n.151, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Barbaglia Luciano, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la presente carica presso la sede di Marnate;

**E**

Il Comune di \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che il D.Lgs n. 267/2000 attribuisce ai comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona ed alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- che la legge 328/2000 detta la normativa quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che i Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, il 12 maggio 2010 hanno costituito, con voto unanime dei rispettivi Consigli Comunali, l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona per i Servizi alla Persona;
- che l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona assume, quale sua attività principale, l’attuazione del sistema integrato di servizi ed interventi in ambito sociale di cui alla legge 328/2000 a favore dei comuni costituenti;
- che l’art. 5 della Convenzione Costitutiva prevede quale finalità dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona la *gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, ivi comprese le attività di promozione sociale e benessere in favore dei cittadini residenti nel proprio territorio*;
- che l’art. 1 comma 2 della legge 328/2000 definisce, quali interventi e servizi sociali, quelli di cui all’art 128 del D.Lgs. 112/1998, a mente del quale per “*servizi sociali*” si intendono *tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a*

*pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;*

- che occorre fornire una risposta istituzionale al diritto dei cittadini a ricevere informazioni esatte, complete ed esaustive sull'insieme dei servizi sociali, delle procedure per accedervi, delle prestazioni e delle normative, per poter effettuare una libera scelta tra le risorse disponibili sul territorio;
- che tale risposta si sostanzia nell'attività di "segretariato sociale", da prestarsi al pubblico e che l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona è disponibile a fornire al comune in quanto compatibile con le viste finalità aziendali, secondo quanto disciplinato nello schema di contratto di servizio approvato dall'Assemblea consortile nella seduta del 2 maggio 2018;

tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il comune di \_\_\_\_\_ affida all'Azienda Consortile Medio Olona Servizi alla Persona il servizio di segretariato sociale di base, a vantaggio dei propri cittadini. L'Azienda assume il servizio a suo carico, con organizzazione dei mezzi e del personale necessario e gestione a proprio rischio, verso il corrispettivo determinato ai sensi del successivo art. 4.

### **Art. 2 – FINALITÀ**

La presente convenzione intende perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione, di miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio, di valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori.

Il servizio affidato persegue le seguenti finalità:

- garantire, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente atto, funzioni di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante azioni coordinate ed integrate, ove occorre, con i servizi sanitari, educativi e formativi di base, e con altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso eventuali prestazioni economiche;

- offrire alla comunità locale un luogo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze e, se necessario, aiuto affinché sia assicurato l'accesso alle risorse disponibili;
- offrire un luogo di ascolto, orientamento, consulenza, monitoraggio ed accompagnamento;
- analizzare il bisogno attraverso la valutazione della domanda e l'acquisizione di elementi conoscitivi (richiesta documenti, anamnesi, colloqui informativi, visite domiciliari);
- seguire il cittadino nell'eventuale fase successiva al segretariato sociale vero e proprio, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita del soggetto ed al superamento delle situazioni di disagio socio-economico;
- sostenere i cittadini, di ciascun Comune aderente, nelle situazioni di difficoltà anche attivando gli strumenti previsti nei singoli regolamenti comunali;
- strutturare un data-base condiviso e informatizzato, attraverso l'adozione di software comune (cartella sociale informatizzata);
- sviluppare azioni di back office: coordinamento degli accessi e della gestione dei servizi, analisi dei bisogni, raccordo col terzo settore, attività di valutazione, progettazione e attivazione interventi in connessione con la rete dei servizi (pubblici e privati).

Inoltre la figura dell'assistente sociale svolge un ruolo di connessione tra due livelli della programmazione, quello comunale e quello territoriale. Tale connessione deve poter agire su due fronti:

- a livello operativo, per l'attuazione delle progettualità inserite e condivise all'interno della programmazione zonale;
- a livello programmatico, attraverso un confronto e una condivisione con l'ufficio di piano rispetto agli strumenti ed alle metodologie per poter svolgere in modo adeguato un'analisi della domanda e dell'offerta, una progettazione di nuovi interventi e una ridefinizione di quelli in essere, una allocazione puntuale delle risorse.

### Art. 3 –ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di segretariato sociale di base viene fornito al cittadino a titolo gratuito e si sviluppa in attività di front-office e back-office. Il comune affida la realizzazione del servizio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, la quale si impegna ad espletarlo, in via del tutto autonoma, con propria organizzazione di mezzi e personale, da gestire in maniera razionale nell'ambito delle sue attività statuarie generali, prestate a favore dei vari Comuni aderenti.

L'Azienda si impegna a:

- selezionare ed assumere gli operatori assistenti sociali necessari per la gestione convenzionata;
- gestire il personale coinvolto sia dal punto di vista organizzativo e amministrativo sia per le eventuali sostituzioni dello stesso;
- garantire il mantenimento degli sportelli di servizio sociale presso il comune negli orari concordati con l'amministrazione allo scopo di facilitarne l'accesso da parte dei cittadini;  
Il servizio verrà garantito nel/i giorno/i \_\_\_\_\_ con il seguente orario \_\_\_\_\_;
- garantire, d'intesa con il comune, il pieno raccordo degli operatori coinvolti nel servizio ed adeguati momenti formativi e di aggiornamento professionale;
- predisporre il rendiconto delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento del servizio, nonché di eventuali spese straordinarie sostenute (es.: rimborso trasferte) entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente all'emissione della relativa fattura.

Il comune si impegna a:

- garantire, a proprie spese, mezzi e strumenti necessari allo svolgimento del servizio richiesto ed un contesto di lavoro "appropriato", condizione essenziale per offrire standard di servizio adeguati;
- garantire il rispetto della normativa in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2006);
- garantire il necessario coordinamento con gli uffici comunali, per consentire all'assistente sociale dell'Azienda di avere tutte le informazioni sulle attività e servizi gestiti dal Comune, al fine di effettuare al meglio il servizio di segretariato sociale.

#### Art. 4 - RAPPORTI ECONOMICI

Il corrispettivo orario concordato riconosciuto all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona è di € 18,50 (diciotto/50) ed è erogato direttamente dal Comune a seguito di presentazione di **fattura mensile posticipata** da parte dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Il Comune provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture trasmesse con le modalità di legge.

#### Art. 5—DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e potrà essere disdetta secondo le modalità previste al successivo articolo 6.

#### Art. 6—RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, previste dal Codice Civile. Le parti possono comunque recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare a mezzo PEC.

#### Art. 7—FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione.

Per ogni controversia, che potrebbe eventualmente insorgere tra le parti sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione, si farà riferimento al Foro di Busto Arsizio.

#### Art.8—REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui verranno a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

#### Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i., dichiarano di essere reciprocamente informate che i propri dati personali saranno trattati per dare esecuzione al presente rapporto e, per tale finalità, potranno essere comunicati a terzi.

#### Art. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni

del Codice Civile.

Marnate, \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Speciale Consortile  
Medio Olona Servizi alla Persona  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_